

CC.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Congedi — Omaggi — Cenno sullo stato dei lavori del Senato — Parlano al proposito i Senatori Martinengo, Sappa, De Gori, Di Revel ed il Ministro delle Finanze — Discussione sul progetto di legge per l'aspettativa, la disponibilità ed i congedi degli impiegati civili — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Di Revel (relatore) — Approvazione degli articoli 1 al 4 — Emendamento all'articolo 5 del Senatore Alfieri — Osservazioni del Ministro delle Finanze e dei Senatori Di Revel e Sappa — Proposta del Senatore De Foresta oppugnata dal Senatore Di Revel — Parole del Senatore Sappa cui risponde il Senatore Di Revel — Modificazione al detto articolo del Ministro delle Finanze, accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione della proposta De Foresta pel rinvio all'Ufficio Centrale dell'articolo 5 colle modificazioni — Emendamento all'art. 6 del Senatore Alfieri — Spiegazioni del Senatore Di Revel — Emendamento del Senatore Arnulfo a cui aderiscono il Senatore Alfieri e l'Ufficio Centrale — Appunto del Senatore Arrivabene — Aggiunta al detto articolo del Senatore De Foresta, combattuta dal Senatore Di Revel e dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 6 coll'emendamento Arnulfo — Reiezione dell'aggiunta De Foresta — Approvazione dell'art. 7 — Soppressione dell'art. 8 ministeriale — Schiarimenti sull'art. 9 richiesti dal Senatore Alfieri, dati dal Senatore Di Revel — Parole del Senatore Colla — Adozione dell'art. 9 coll'emendamento propostovi dal Ministro delle Finanze, acconsentito dall'Ufficio Centrale, non che dell'art. 10 — Emendamento all'articolo 11 del Senatore Alfieri — Osservazioni del Senatore Di Revel — Considerazioni del Ministro delle Finanze contro le modificazioni introdotte in detto articolo dall'Ufficio Centrale e del Senatore Paleocapa in appoggio — Risposta del Senatore Di Revel — Proposta del Senatore Duchoqué, a cui aderiscono il Ministro delle Finanze e l'Ufficio Centrale — Obbiezione del Senatore Alfieri — Risposta dei Senatori Duchoqué e Di Revel — Soppressione dell'art. 11 — Emendamento all'art. 12 del Senatore Correato, combattuto dal Ministro delle Finanze e dai Senatori Di Revel e Arnulfo — Reiezione dell'emendamento Correato — Approvazione degli articoli 12 e 13 — Osservazioni del Senatore Alfieri sull'art. 14 — Risposta al medesimo del Senatore Di Revel — Approvazione degli articoli 14 e 15 — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle finanze, e più tardi intervengono i Ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura e commercio e degli esteri.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

**Presidente.** Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario D'Adda legge le lettere dei Senatori Balbi Senarega, Di Vesme, Lauzi e Torremuzza, colle quali, il primo per motivi di salute e gli altri per affari di famiglia, chiedono un congedo che loro viene dal Senato concesso.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

La Società Reale di Napoli di una copia del Quiderno del mese di gennaio 1863 contenente il rendiconto delle

tornate e dei lavori dell'Accademia di scienze morali e politiche;

Il signor Luigi Nascionbene di una quantità di copie d'un suo opuscolo intitolato: *Roma dell'Italia nuova.*

Il signor Tommaso Torteroli di una sua memoria storica dell'impero francese, per titolo: *La lapide della dogana di Savona.*

Prima di passare alla discussione del progetto di legge che è all'ordine del giorno, sarà bene che il Senato veda lo stato in cui si trovano i suoi lavori, per vedere di accelerarne la spedizione.

Tre progetti di legge sarebbero disposti per essere portati in discussione; uno è relativo all'acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze.

L'Ufficio ha detto di attendere dal Ministero comunicazione di documenti che finora credo non abbia avuti. Spero che l'Ufficio vorrà rinnovare le sue istanze, facendo sentire al Ministero che non si potrebbe aspettare più oltre. Quando i progetti sono portati davanti al Senato debbono seguire il loro corso, a meno che il Ministero intenda ritirarli.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo.** Avendo l'onore di essere stato eletto relatore per questo progetto di legge, posso annunciare al Senato che il Ministero avendo forniti i chiesti schiarimenti, quanto prima sarà dato corso alla relazione.

**Presidente.** Il progetto di legge relativo alle tasse sopra varie concessioni del Governo è stato rinviato all'Ufficio Centrale nella seduta dell'11 agosto 1862....

**Senatore Sappa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Sappa.** Il relatore di questo progetto di legge, il Senatore Coppi, trovandosi ammalato, l'Ufficio Centrale aspettava che fosse ristabilito per riunirsi, e vedere cosa doveva fare in seguito all'ultimo voto emesso dal Senato, sul quale vi è stato un dubbio se si dovesse rifare il progetto, oppure insistere sul medesimo.

**Presidente.** Siccome non è da sperare che il signor Senatore Coppi possa tra breve essere a Torino, mentre lo stato di sua salute gli impedisce di intervenire alle nostre adunanze nell'inverno, forse sarà bene che l'Ufficio Centrale provveda a supplire alla mancanza del relatore....

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Domanderei al Senato, prima di procedere all'atto di supplire al relatore assente, di permettermi di avere una conferenza cogli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, giacchè la questione è molto grave, trattandosi di una legge che è stata votata dalla Camera dei Deputati, poi modificata dal Senato, e che ora torna rimodificata al Senato.

Oggi il Senato è desideroso di vederla riprodotta in pristino stato; desidero pertanto di avere prima una conferenza coll'Ufficio Centrale prima che si proceda alla nomina di un nuovo relatore.

**Senatore Sappa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Sappa.** Come Commissario del primo Ufficio io mi farò dovere di riunirlo e di rendere informato il signor Ministro del giorno e dell'ora in cui avrà luogo tale riunione.

**Presidente.** Il terzo progetto è relativo all'estensione ad ufficiali del cessato esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione.

Il relatore di questo progetto mi ha oggi informato che è in pronto la relazione, che verrà stampata e distribuita al Senato.

Furono poi presentati nel tempo addietro vari pro-

getti di legge dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il primo di essi è relativo agli ademprivi nell'isola di Sardegna, il secondo alla pesca fluviale, il terzo alla caccia, il quarto alla proprietà letteraria: di questi lo stesso Ministro ha domandato che si sospendesse per qualche tempo la spedizione per certe sue ragioni particolari.

Dunque per questi quattro progetti di legge si attenderà per vedere se debbano avere il loro corso, oppure se debbano essere ritirati con apposito Decreto Reale.

Vi è ancora un altro progetto relativo all'alienazione dei beni demaniali in Val di Chiana, iniziato dal Senatore De Gori.

**Senatore De Gori.** Autore di quella proposta ho pregato il Senato di sospendere questa trattazione perchè desideravo di vedere il risultato pratico della legge generale per la vendita dei beni demaniali....

**Senatore Di Revel.** Io che fui nominato relatore per quella proposta di legge mi sono astenuto dal fare la relazione, a motivo che fu presentato dal Governo un progetto di legge che comprendeva tutti i beni demaniali.

**Presidente.** È una ragione sufficiente perchè il Senato sia fatto capace che non è per ritardo volontario che tale proposta non ebbe ulteriore corso.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ASPETTATIVA, LA DISPONIBILITÀ  
ED I CONGEDI DEGLI IMPIEGATI.

(V. atti del Senato N. 211.)

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'aspettativa e la disponibilità degli impiegati civili.

Trattandosi di un progetto un po' lungo, credo d'interpretare l'intenzione del Senato, prescindendo come si pratica in altri casi consimili dalla lettura preliminare di tutto intero il progetto. Mi limito perciò a domandare al signor Ministro delle finanze se accetta che sia preso per testo della discussione il progetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro delle Finanze.** Aderisco a che sia preso per testo della discussione il progetto dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Di Revel, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel, relatore.** Trovandomi unico rappresentante dell'Ufficio Centrale per questa legge, qualora esso abbia emesso opinioni sue io le esporrò, ma ove si presentino altre questioni nelle quali io non possa naturalmente rappresentare l'Ufficio, allora dirò la mia opinione, la quale in certe circostanze forse si troverà non perfettamente conforme a quella che esprime l'Ufficio medesimo.

**Presidente.** Debbo avvertire il Senato che l'Ufficio Centrale è composto dei Senatori Di Revel, Scialoja (che fu chiamato a Napoli per gravissima malattia di

suo padre), Gualterio e Farina, che ora sono alle loro rispettive residenze siccome prefetti e del Senatore conte Oldofredi che non è presente attualmente.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Fo presente al Senato che nella stampa del progetto dell'Ufficio Centrale occorsero alcuni errori nella numerazione degli articoli; non si riformò, cioè, regolarmente la numerazione come avrebbe dovuto esserlo per la soppressione di alcuni articoli.

Vedrà il Senato se nella discussione valga meglio applicare il numero reale che dovrebbero avere gli articoli, ovvero discuterli con quello che attualmente si hanno.

A parer mio, converrà forse meglio lasciar sussistere i numeri attuali, salvo poi quando la legge sia votata a rettificare la numerazione degli articoli.

**Presidente**. Se non c'è osservazione in contrario s'intenderà il Senato assenziente all'opinione del signor Senatore Di Revel, di rettificare poi la numerazione degli articoli dopo che saranno votati e prima che si addivenga allo scrutinio segreto.

Se non c'è difficoltà aprirò la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

« Gli impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità se non se per soppressione di uffici e per riduzione de' ruoli organici.

« Non possono del pari essere posti in aspettativa salvo per causa d'infermità, ovvero, dove il chiedano, per motivi di famiglia.

« Possono ottenere congedi per un determinato tempo. »  
(Approvato.)

Art. 2.

« Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con Decreto Reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreti ministeriali.

« Esso è annunziato nella *Gazzetta* colla indicazione del motivo che l'ha determinato. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La disponibilità nei mentovati casi e l'aspettativa per caso d'infermità non potranno durare oltre due anni.

« L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà l'anno. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Scaduti questi termini, l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quel-

l'altro assegno che a termini di legge possa competergli. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Non si disporrà del posto coperto dall'impiegato collocato in aspettativa, ma si considererà come vacante se allo spirare del termine assegnato per la durata dell'aspettativa l'impiegato non abbia chiesta la sua ri-ammissione nel servizio attivo, e non sia in grado di riassumerlo. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Parrebbe che l'art. 5 potrebbe venir redatto in un modo più chiaro e preciso. Infatti leggendolo qual è, sembra che la prima disposizione possa considerarsi nella sua applicazione come contemporanea della seconda; invece, debbono essere successive l'una all'altra.

Credo che una lieve modificazione gioverebbe a rendere più chiara l'idea del legislatore.

Io proporrei quindi di aggiungere dopo le parole: « Non si disporrà del posto coperto dall'impiegato collocato in aspettativa, » le seguenti: « essa durante, ecc. »

La differenza sta nell'esprimere l'idea che mentre l'aspettativa dura ancora, non si può disporre del posto coperto dall'impiegato.

**Presidente**. Il Senatore Alfieri proporrebbe una variante di redazione alla prima parte dell'art. 5.

Ne darò lettura (*V. sopra.*)

**Ministro delle Finanze**. Mi sembra che la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Alfieri non sia di sola forma, ma modifichi anche sostanzialmente il testo. L'impiegato può essere posto in aspettativa anche per causa di infermità. Vuol egli stabilirsi che durante la sua infermità, la quale può avere una durata come è detto nell'articolo precedente, non si potrà disporre del posto da lui coperto? Questo mi parrebbe il senso dell'emendamento proposto dal Senatore Alfieri.

Ora io credo che vi sono de' posti dei quali si deve disporre immediatamente.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Voleva solamente far osservare che anche nel caso di aspettativa per infermità, il tempo della medesima è limitato; dunque durante quel limite di tempo non potrà essere dato ad altri l'impiego che coprirebbe l'impiegato in aspettativa. Del resto mi rimetto al relatore che ha meglio studiato la legge.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Non v'ha dubbio che il concetto dell'articolo 5 si è, che durante l'aspettativa, sia per ragione di infermità, sia per ragione di privati interessi, non si debba disporre dell'impiego; se occorrerà di provvedere a quell'impiego vi si provvederà in modo provvisorio.

In un' amministrazione vi è sempre chi può fare le veci di colui che è assente, ma questo si può far di fatto ma non di diritto; mentre che l'impiegato che è in aspettativa per ragione di salute prende una parte dello stipendio, per cui se si volesse surrogarlo mancherebbe il fondo per far fronte al pagamento dell'impiegato che fosse nominato in sua vece. Il concetto del corrispondente articolo del progetto ministeriale è conforme; e infatti in esso si legge:

« Non si disporrà del posto coperto dall'impiegato collocato in aspettativa ma si considererà come vacante se allo spirare del termine assegnato per la durata dell'aspettativa l'impiegato non abbia chiesta la sua riammissione ecc. »

Dal medesimo si scorge come non si potesse durante questo tempo disporre del posto occupato dall'impiegato.

Le varianti introdotte dall'Ufficio Centrale non hanno tratto che all'impiegato che non sia in condizione di riassumere il servizio.

L'aggiunta perciò proposta dall'onorevole Alfieri credo che conferisca alla chiarezza e non aggiunga nulla di nuovo alla disposizione dell'art. 5.

**Presidente.** Accetta dunque la variante proposta dal Senatore Alfieri?

**Senatore Di Revel, relatore.** Accetto.

**Presidente.** Il signor Ministro delle finanze accetta?

**Ministro delle Finanze.** Mi rimetto al Senato.

**Presidente.** Rileggo dunque l'articolo colla variante introdotta dal signor Senatore Alfieri e consentita dal relatore dell'Ufficio Centrale e dal Ministro delle finanze.

« Non si disporrà del posto coperto dall'impiegato collocato in aspettativa, essa durante, ma si considererà come vacante se allo spirare del termine assegnato per la durata dell'aspettativa l'impiegato non abbia chiesta la sua riammissione nel servizio attivo, e non sia in grado di riassumerla. »

**Senatore Sappa.** Io trovo che veramente la disposizione dell'articolo 5 sia del progetto ministeriale che dell'Ufficio Centrale, ha qualche cosa di grave.

Si tratta degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di salute, la quale aspettativa può protrarsi fino a due anni, io non so se qualora un impiego possa star così vacante per due anni, non sia questa una dimostrazione evidente dell'inutilità di quell'impiego vacante medesimo, giacchè un impiego che può star vacante per due anni è un impiego di cui si può fare a meno.

Io suppongo che l'impiegato posto in aspettativa fosse un impiegato di somma importanza, un Prefetto a cagion d'esempio; chiedo se una Prefettura di qualche importanza possa rimanere così scoperta od affidata ad un impiegato subalterno per due anni? Ciò che dico del Prefetto può riferirsi ad altri funzionari di eguale importanza.

Io ritengo che cotesta disposizione in pratica sarà per recare non lievi inconvenienti.

**Senatore Di Revel, relatore.** Io credo che convenga non perdere mai di vista le condizioni straordinarie in cui attualmente versiamo. Se fossimo in tempi regolarissimi, in tempi di ordine perfetto, e con finanze in assetto e floride, quando un impiegato venisse collocato in aspettativa per motivi di salute, ammetterei che potesse farsi luogo alla di lui surrogazione. Ma nelle circostanze in cui ci troviamo, io credo che non sia necessaria questa disposizione. Noi abbiamo infatti ancora attualmente una quantità così sterminata di impiegati che stanno aspettando una destinazione e fra questi ve ne sono di quelli i quali hanno capacità a riceverla e a condegnamente coprirla, che non vi può esser dubbio che occorrendo questi casi, il posto dell'impiegato messo in aspettativa potrà essere provvisoriamente coperto; che anzi vi è una disposizione posteriore in cui è detto che gli impiegati che sono attualmente in disponibilità quando vengono collocati o in modo definitivo o in modo provvisorio, potranno conseguire a titolo di supplemento, lo stipendio che avevano prima di essere posti in quella qualità. Io credo che in questa circostanza il Governo troverà sempre modo di provvedere al servizio; ma se noi vogliamo realmente porre un fine a questa lebbra, che la chiamerò tale, degli impiegati in aspettativa, conviene che teniam fermo.

Io credo pertanto che non si avranno mai da lamentare gli inconvenienti che si mostra di temere; e per venire al caso esposto del prefetto posto in aspettativa dirò che se il prefetto non potrà più continuare il suo servizio, se non è impiegato da molto tempo, si lascerà andare in congedo. E poi quando sarà ristabilito, rientrerà al servizio. Ma tutti questi fatti individuali non devono distrarre la nostra attenzione dallo scopo principale di questa legge che è quello di impedire che si falsi lo spirito della medesima. In genere le osservazioni fatte hanno molto peso, ma nella massima credo che non sia possibile allontanarsi da questo principio. Che se l'amministrazione giungerà a quel limite che non vi sia più che il numero strettamente necessario di impiegati, nello stesso modo che ora si fa questa legge per ridurre tale numero, si potrà farne un'altra per allargarlo maggiormente. Intanto credo che non sia conveniente di ammettere questo principio, perchè ammettendolo per gli uni converrà ammetterlo successivamente anche per gli altri. Dopo gli impiegati della magistratura avremo quelli dell'ordine politico che sono ancora molti; io sostanza arriveremo al punto che qualsiasi impiegato venga posto in aspettativa, converrà conferire il suo posto ad un altro.

**Senatore De Foresta.** Sebbene le osservazioni fatte dall'onorevole signor relatore dell'Ufficio Centrale sian gravi e meritino tutta l'attenzione del Senato, massime nell'attuale condizione delle finanze dello Stato, tuttavia io appoggio l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Sappa, e l'appoggio principalmente per la magistratura a cui accennava or ora il medesimo relatore.

A me pare che non sia possibile tollerare nell'intere-

resse dell'amministrazione della giustizia che si lasci vacante per un termine così lungo, cioè fino a due anni, un posto della magistratura il cui titolare sia stato posto in aspettativa.

Se ciò accadesse, per esempio, riguardo ad un presidente di tribunale di circondario dove talvolta il numero dei giudici è così ristretto, che anche nelle condizioni normali talvolta non si possono tenere le regolari sedute, perchè manca il numero legale, ovvero per un giudice di mandamento e dove non vi sia vice-giudice, ben vede il Senato come ciò pregiudicherebbe il servizio della giustizia. A me pare pertanto che ritenendo in massima generale il principio proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale in questo articolo, sarebbe conveniente di farvi alcune eccezioni tra le quali si presentano ovvie appunto quelle dei prefetti nei quali è concentrata nelle provincie l'autorità del Governo, e poi funzionari giudiziari, od almeno per quelli la cui mancanza può incagliare il servizio della giustizia. Vorrei quindi che si rimandasse quest'articolo all'Ufficio Centrale affinché...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**.... volesse egli concretare un emendamento in questo senso.

**Presidente**. Osservo prima di dar la parola al relatore che non si è formolata ancora nessuna proposta.

Senatore **De Foresta**. Mi pare che la proposta sia abbastanza precisa, giacchè chiedo che si rimandi l'articolo all'Ufficio Centrale affinché egli proponga una eccezione nel senso sostenuto dall'onorevole Sappa e da me. Noi abbiamo accennato ai prefetti ed ai membri della magistratura giudicante; potrebbe darsi che ci fossero anche alcune altre eccezioni che importasse nell'interesse del servizio d'introdurre in quest'articolo medesimo.

**Presidente**. Tanto il Senatore **De Foresta** che il Senatore **Sappa** si sono limitati a osservazioni; è questo che io volevo porre in evidenza.

La parola è al Senatore **Di Revel**.

Senatore **Di Revel**, relatore. L'Ufficio Centrale, non crede di dover accettare un rinvio sopra un principio che viene messo fuori dai due preopianti, ma che non è ancora sancito dal Senato.

Egli mantiene che non vi ha la possibilità od almeno la probabilità che possano succedere gravi inconvenienti a questo riguardo; bisogna ritenere che è detto: non si disporrà del posto coperto dall'impiegato. Io però andrei sino al punto che per via d'interpretazione si dica, non si disporrà del posto d'identica natura; per esempio, in un'amministrazione vi ha due, tre capi di divisione, cinque, sei capi di sezione, uno di costoro viene posto in aspettativa per ragioni di salute; se il posto di questo è necessità che venga coperto, perchè non può rimanere in un modo provvisorio, ebbene un altro capo di divisione lo prenderà e l'altra divisione rimarrà disponibile per colui che è in aspettativa. Così credo ancora per chi è nella magistratura giudiziaria; se mai avvenga che

un presidente di tribunale o di una data classe sia posto in aspettativa per ragioni di salute, se il posto non può rimanere scoperto si conferisca ad un altro, ma rimanga un altro posto di ugual natura a disposizione di colui che rientrerà per riprendere il suo.

Io credo che l'istessa cosa si possa dire rispetto ai prefetti; se una prefettura viene ad essere vacante, perchè il prefetto è posto in aspettativa a cagione di salute, se interessa molto che questa prefettura non resti vacante, si prenda un altro prefetto e lo si trasferisca lasciandosi vacante quella che potrà essere conferita all'impiegato quando rientrerà in servizio.

In sostanza a questo riguardo io credo si possa facilmente trovare ripiego nell'atto pratico; ma se noi cominciamo a far eccezioni per i prefetti, eccezioni per i magistrati, andremo via via per modo di assimilazione, per identità di natura, a fare un'eccezione generale, ed in allora apriamo nuovamente quella via che cerchiamo invece di precludere.

**Presidente**. La parola è al Senatore **Sappa**.

Senatore **Sappa**. Io riconosco coll'onorevole relatore la gravità delle circostanze in cui attualmente versa il paese, sia per la grande spesa che deve sopportare, per il gran numero forse di impiegati che si troverebbero in questa categoria; ma io temo che il rimedio sia poi peggiore del male e che forse invece di guarire il male si finisca per ucciderlo, perchè io non posso comprendere una disposizione che lascia per un tempo così lungo vacanti tanti posti che possono essere importantissimi.

Io ho citato l'esempio di un prefetto: citerò ancora quello d'un capo d'una missione diplomatica, e soggiungerò che può benissimo occorrere il caso in cui questo capo non possa essere supplito da un segretario di legazione: or bene si potrà questo posto lasciare vacante?

E se la legge sta quale è, l'impiegato in aspettativa ha diritto che il suo posto sia lasciato vacante, finchè l'aspettativa dura, per poterlo riprendere ristabilito che sia in salute entro il periodo di tempo dalla legge stabilito.

A fronte della disposizione di questo articolo io non credo che veramente si possa adottare il sistema cui accennava l'onorevole Relatore, che cioè si possa chiamare un altro impiegato a quel posto, salvo a lasciare vacante poi un altro impiego simile.

La legge non dice che si lascia un corrispondente posto vacante, ma sibbene che si lascia vacante quel determinato posto; da ciò ne viene che, o la legge si applica come è scritta, ed allora possono nascere inconvenienti, ovvero non la si può applicare in quel modo, e questo prova che la legge, secondo me, è viziosa.

**Presidente**. Per motivare il rinvio che venne indicato dagli onorevoli Senatori **Sappa** e **De Foresta** converrebbe che prima di tutto si formulasse un emendamento il quale venisse appoggiato, e che dopo il Senato

si spiegasse se intende rinviare l'articolo o no all'Ufficio Centrale; ma su semplici osservazioni io non posso al certo mettere ai voti il rinvio...

**Senatore Di Revel, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel, relatore.** Mi permetto ancora di far presente al Senato che non saranno frequenti i casi che un impiegato sia posto in aspettativa per ragioni di salute, e che vi debba rimanere per due anni, perchè se realmente questo impiegato ha una infermità che non si creda guaribile, allora vi ha la possibilità di collocarlo a riposo se ha già raggiunto il voluto numero d'anni.

Dunque anche per questo lato non sarà frequente, ripeto, il caso che si teme.

Questo è un favore che si è voluto umanamente usare all'impiegato che non per colpa propria ma per infermità si trova in tal condizione. Però se il Senato credesse che il periodo di due anni sia troppo, per me non mi oppongo a che si riduca; ma penso che si debba insistere che allorquando un impiegato è posto in aspettativa non lo si possa surrogare, perchè quando quello in aspettativa potrà rientrare, gli si dovrà fare un posto nuovo, e così in definitiva si apre nuovamente la possibilità di moltiplicare gli impieghi o per un verso o per l'altro, mentre invece noi dobbiamo tendere a ridurli il più che sia possibile.

Del resto poi se ci fosse una locuzione che togliesse il dubbio, che si è affacciato all'onorevole preopinante, cioè che sia tassativamente detto che l'impiego lasciato sia quello che l'impiegato dee riprendere, l'Ufficio non si opporrebbe poichè nella sua mente fu sempre di dire che quest'ufficio debba essere di natura identica a quello dapprima occupato, tanto è vero che posteriormente si vedrà che non si è tolta la possibilità di sopprimere l'impiego mentre l'impiegato è in aspettativa, ma se l'impiego venisse soppresso egli passa a riposo.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Le spiegazioni date dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale mi pare che possano conciliare tanto il pensiero dell'Ufficio stesso quanto le osservazioni degli onorevoli Senatori Sappa e De Foresta.

Io stesso ebbi a far riflettere al Senato che la cosa presentata così in modo assoluto aveva alcun che di grave, e mi soccorreva subito al pensiero l'esempio di un prefetto, che fu citato dall'onorevole Senatore Sappa.

Ora le spiegazioni che ha date il relatore modificano, od almeno danno un'interpretazione che rende più facile l'andamento dell'amministrazione, conservando l'articolo tal quale è.

Non si tratta di quel preciso, identico posto, si tratta di un posto di eguale natura e stipendio; in tal caso nella vastità dell'amministrazione quegli inconvenienti che per avventura sarebbero gravi, e direi anche insuperabili se quel posto identico non potesse coprirsi

durante tutto questo tempo, sarebbero d'assai scemati.

Epperò qualora l'Ufficio Centrale credesse di trovare una redazione che corrispondesse all'incirca a questa idea: che durante il tempo che l'impiegato è collocato in aspettativa non si disporrà del suo posto, o si terrà vuoto altro posto di eguale stipendio, parmi che la cosa potesse conciliare e le esigenze della buona amministrazione e le esigenze fortissime ed urgentissime delle finanze.

**Senatore Di Revel, relatore.** L'Ufficio Centrale accetta.

**Presidente.** Leggo la relazione proposta dal signor Ministro che sarebbe concepita in questi termini:

« Durante il tempo che l'impiegato è collocato in aspettativa non si disporrà del suo posto, o si terrà vuoto altro posto di eguale stipendio. »

**Senatore De Foresta.** Mi pare che questa redazione possa in genere soddisfare al desiderio mio ed a quello dell'onorevole mio amico Senatore Sappa, purchè si determinasse maggiormente la natura del posto che si dovrebbe lasciare vacante, e che si dicesse, per esempio, che si lascerà vacante un posto di uguale grado e stipendio e nella stessa carriera.

**Presidente.** Rilleggerò l'articolo tenendo conto di quello che ha soggiunto il Senatore De Foresta.

« Durante il tempo che l'impiegato è collocato in aspettativa non si disporrà del suo posto, o si terrà vuoto altro posto di egual grado, carriera e stipendio. »

**Senatore Di Revel.** Se il Senato accetta una modificazione per cui resti più precisa la disposizione della legge, l'Ufficio non dissente di prenderla ad esame; ma quando si dovesse fin d'ora accettare il principio di mantenere vacante un posto di eguale grado, carriera e stipendio, credo che sia lo stesso che dire che rimanga soltanto quello disponibile; perchè è impossibile che nella pratica si trovino tutte riunite queste condizioni.

Comunque, dico, l'Ufficio Centrale non dissente di prendere ad esame la proposta e riferirne al Senato.

**Presidente.** Accetterebbe dunque il rinvio?

**Senatore Di Revel.** Accetto.

**Ministro delle Finanze.** Tanto più sarebbe utile il rinvio in quanto che la redazione è stata fatta col *currenti calamo*, e veramente merita di essere esaminata.

**Presidente.** Metto ai voti il rinvio dell'articolo 5 all'Ufficio Centrale per combinare la modificazione di cui si è tenuto parola.

(Il rinvio è approvato.)

#### Art. 6.

« All'impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà o di un terzo dello stipendio, secondochè conterranno dieci o più anni di servizio, oppure meno di anni dieci.

« Nel caso che l'impiegato abbia aggi od altri pro-

venti, l'assegno sarà regolato sulla base stabilita per la pensione di riposo. »

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Anche in questo articolo mi pare sarebbe desiderabile una maggior chiarezza.

Infatti (parlo dell'alinea, non del 1 §) si dice: Nel caso che l'impiegato abbia aggi od altri proventi, l'assegno sarà regolato sulla base stabilita per la pensione. Forse sarebbe miglior riduzione quella che era usata nel progetto primitivo, ove si diceva, *retribuiti ad aggio*, perchè non si verrebbe a comprendere in certo modo gli aggi che costui personalmente potesse avere.

Io quindi direi piuttosto, « nel caso in cui l'impiegato fosse retribuito con aggio o con altri proventi non costituenti una determinata somma, ecc. »

Mi rimane però un dubbio dalla lettura dell'alinea medesimo, ed è se s'intenda con questo di permettere il cumulo di uno stipendio con aggio o provento, ovvero se questo cumulo si debba reputare escluso.

L'articolo non è esplicito su questo punto, e mi pare che in qualche modo sarebbe bene che fosse chiarito.

**Senatore Di Revel.** Qui non si è che variata la locuzione, e si è detto *non maggiore della metà o di 1/3 dello stipendio*, laddove il Governo nel suo progetto stabiliva in modo assoluto che l'aggio potrebbe essere della metà: si considerò che quando si dice *può essere della metà*, in questa circostanza sarà sempre della metà. Ed è per questo che l'Ufficio Centrale ha creduto che il miglior partito fosse quello di mettere due tasse; la metà se si conta un certo numero di anni, un terzo solo se se ne conta un numero minore.

Rispetto poi agli impiegati retribuiti ad aggio od altri proventi si è usato questa locuzione in quanto che vi sono impiegati i quali hanno il loro stipendio che consiste in un prelevato di un tanto p. 0/10 sulle riscossioni che fanno.

Ora, o l'aggio è dato sul provento delle riscossioni, oppure è un tanto che loro si attribuisce su altri proventi dell'ufficio. Per esempio, i conservatori delle ipoteche, se non isbaglio, e il nostro collega Arnulfo lo dirà, hanno un aggio sulle riscossioni che fanno per conto del Governo. Percepiscono poi una porzione dei proventi d'ufficio, che sono spedizione di copie ed altri; che in sostanza si sono voluti comprendere in questa locuzione, ma non si comprendono che quei proventi ed aggi i quali si valutano nella pensione di riposo.

È detto per le pensioni di riposo che si liquida la pensione sulla quota dell'aggio che è considerato come parte dello stipendio dell'impiegato, ma non su quella che è considerata come facente fronte alle spese di ufficio.

Qui abbiamo voluto dire che si darà all'impiegato una quota d'aggi e di altri proventi regolata secondo le norme per la pensione di riposo.

Così essendo la cosa, non avverrà mai che possa

esservi il dubbio, giacchè si rimanda al sistema che si è stabilito per la liquidazione delle pensioni di riposo.

Del resto ogni volta che si tratterà di ammettere una locuzione che rappresenti in modo più semplice, più esplicito questo concetto, l'Ufficio l'accoglierà sempre con piacere.

**Presidente.** Prima di dar la parola al Senatore Arnulfo cui spetta, leggo la variante proposta dal signor Senatore Alfieri che si riferisce all'alinea dell'articolo 6 così concepito:

« Nel caso che l'impiegato fosse retribuito con aggio o con altri proventi non costituenti una determinata somma, l'assegno sarà regolato, » ecc. come nel progetto.

La parola è al signor Senatore Arnulfo.

**Senatore Arnulfo.** Mi pare che qualora si adottasse l'alinea del progetto del Ministero a vece di quello dell'Ufficio Centrale con qualche aggiunta, forse si risponderebbe allo scopo che si propongono gli onorevoli preopinanti.

Qualora si dicesse: « per gl'impiegati retribuiti in tutto od in parte ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolato per la legge sulle pensioni di riposo. »

Mi pare che così scrivendo si toglie il dubbio che si sollevò or ora da uno degli onorevoli colleghi, cioè se chi è retribuito soltanto in parte con aggi possa cumularli collo stipendio.

Si aggiungerebbe la disposizione adottata dall'ufficio Centrale, relativa alla metà od al terzo dello stipendio, e così facendo e riferendosi inoltre alla legge sulle pensioni, non sarebbe più mestieri di accennare nella legge come si propone, che i proventi sieno certi, perchè la legge sulle pensioni di riposo ha già definito ciò che deve calcolarsi relativamente agli impiegati retribuiti con aggi.

In questo modo io spero che si soddisfaccia alle viste di tutti gli onorevoli proponenti.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Faccio una osservazione che può parere vana: la parola *proventi* mi fa nascere un dubbio. Mi pare che si dovrebbe dichiarare essere questi proventi dipendenti da un impiego del Governo.....

**Voci.** No, no, è inutile.

**Presidente.** Mi pare che la parola *proventi* trattandosi della materia soggetta non possa dar luogo al dubbio espresso dal signor Senatore Arrivabene.

Insiste il signor Senatore per l'aggiunta che proponeva?

**Senatore Arrivabene.** Non insisto.

**Presidente.** Allora leggerò l'alinea dell'articolo 6 del progetto ministeriale colle modificazioni che vor-

rebbe introdurvi il Senatore Arnulfo, alle quali mi pare che aderisca il Senatore Algeri.

L'alinea sarebbe allora concepito in questi termini :

« Per gli impiegati retribuiti in tutto od in parte ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandato la parola per proporre un'aggiunta...

Presidente. La sua aggiunta cade sulla proposta Arnulfo?

Senatore De Foresta. No...

Presidente. Allora permetta che si termini questa parte di discussione, e dopo avrà la parola.

Prego l'Ufficio Centrale di volermi dire se accetta la proposta del Senatore Arnulfo.

Senatore Di Revel, relatore. L'accetta.

Presidente. (Rilegge la proposta.)

L'ultimo membro di quest'articolo 6 non si riprodurrebbe più.

Metteremo ai voti partitamente le diverse frazioni di questo articolo.

La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. In questo articolo si determina l'assegno da darsi agli impiegati posti in disponibilità ed a quelli collocati in aspettativa per motivi di salute.

L'Ufficio Centrale ha già molto assennatamente fatto una distinzione tra gli impiegati aventi meno di 10 anni di servizio e quelli che abbiano un servizio maggiore, e propone che si dichiari che si concederà il terzo dello stipendio agli impiegati aventi un servizio minore di dieci anni, e la metà a quelli che abbiano un servizio maggiore.

Io vorrei che si facesse ancora un'altra eccezione; cioè che si distinguessero gli stipendi considerevoli dagli stipendi minimi, appena sufficienti per la sussistenza degli impiegati e che ridotti al terzo od alla metà, non potrebbero più bastare al loro trattamento massime quando questi impiegati abbiano famiglia; che si dicesse che in quanto agli impiegati il cui stipendio, compresi gli aggi e proventi di cui godono, non oltrepassi le L. 1200, l'assegno potrà estendersi in tutti i casi fino ai due terzi.

Non fa mestieri di lunghe parole per dimostrare come questa proposta sia giusta ed equa e sia anche conveniente nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, poichè quando avvenisse il caso di collocare un impiegato in aspettativa per ragioni di salute, se le conseguenze di questo provvedimento saranno di togliere a lui ed alla sua famiglia il pane quotidiano, mentre avrebbe bisogno di maggiori mezzi per curare la sua salute, il Governo andrà a rilento a risolversi al provvedimento medesimo, e lascerà l'impiegato in fermo al suo posto a danno di questo e del servizio.

D'altronde la distinzione che io propongo non è nuova nella nostra legislazione; essa fu adottata nella legge del 1852 sullo stato degli ufficiali, colla quale si stabilì appunto che l'assegno agli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa nei casi ivi previsti sarebbe della metà dello stipendio quanto ai capitani ed ufficiali superiori, e di tre quinti quanto ai luogotenenti e sottotenenti, e ciò appunto perchè questi ultimi avevano uno stipendio minimo, riducendolo alla metà si toglievano loro i mezzi per vivere decentemente.

Io pregherei quindi l'Ufficio Centrale ed anche il signor Ministro a voler aderire a questa aggiunta, la quale consiste nella dichiarazione che quando si tratta di impiegati aventi uno stipendio non maggiore di lire 1200, l'assegno potrà estendersi fino ai due terzi. E noti il Senato che io propongo solo che si lasci la facoltà al Governo di potere in questi casi portare l'assegno fino ai due terzi, in guisa che sarà in facoltà del Governo medesimo di usare o no di questa facoltà a seconda dei casi. Se si tratterà di un impiegato ricco e senza famiglia, ebbene ancorchè non abbia che uno stipendio di lire 1200 o meno, non gli sarà fatto altro assegno che quello del terzo o della metà dello stipendio medesimo: ma se avvenga il caso di un impiegato che non abbia altra risorsa che il suo stipendio e che per sopraggiunta abbia moglie e figli, lasciate che l'assegno possa portarsi fino ai due terzi.

Questa proposta mi pare di una giustizia evidente, e perciò non aggiungo altre parole.

Presidente. Favorisca di mandarmi la sua proposta per iscritto.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Io non cesserò di pregare il Senato di porsi in guardia contro un sentimento di commiserazione.

Le condizioni in cui versiamo sono state con gran lucidità descritte non ha guari dal signor Ministro delle Finanze, e per chi ha gettato lo sguardo su quella descrizione, non sose gli occhi gli si siano aperti, ma credo che gli si siano oscurati di molto. In quanto a me, non posso aderire alla proposta dell'onorevole preopinante perocchè essa non potrebbe riferirsi che agli impiegati posti in aspettativa per ragioni di salute; adunque non si tratta che di questa categoria d'impiegati, ebbene che cosa si fa per costoro?

Se hanno dieci anni di servizio, loro si dà il terzo dello stipendio, se hanno più di quindici anni di servizio si dà loro la metà: e si dà loro questo perchè servono lo Stato; se servissero amministrazioni private la cosa andrebbe assai diversamente: dopo qualche giorno che l'impiegato non venisse all'ufficio, lo si manda a casa senza un soldo,

Quindi non ci è da commiserare cotanto la condizione degli impiegati, perchè possono essere lasciati a casa durante due anni, conservare la loro anzianità il diritto di rientrare in ufficio e solo durante il tempo

che non prestano servizio si concede loro il terzo o la metà dello stipendio, mi pare che la condizione loro sia molto favorevole.

L'onorevole preopinante ha detto che nella legge sullo stato degli ufficiali vi è una disposizione più ampia a questo riguardo, mentre in certi casi lascia i 2/5 o i 3/5 dello stipendio.

Io per verità non saprei ora dire se le circostanze siano identiche e se un ufficiale che trovasi per ragione di salute in istato di non poter continuare il servizio, possa rimanere due anni con una parte di stipendio maggiore di quella che proponiamo per gli impiegati civili.

Comunque io dirò che le leggi ricevono l'impronta delle circostanze in cui son fatte; e nelle circostanze attuali l'impronta che esse debbono ricevere è quella delle maggiori strettezze in cui versiamo. Ripeto: l'impiegato che riceve, secondo le circostanze, 1/3 o la 1/2 dello stipendio secondo il numero d'anni di servizio prestato, non riceve gran cosa, ma la riceve assai maggiore che se servisse a privati.

Egli può a capo di due anni riprendere il suo posto. Che se il suo stipendio è minore, bisogna anche ritenere che le sue condizioni, le sue abitudini debbono anche essere più modeste, i suoi bisogni più limitati. Dunque francamente non entriamo troppo in questione particolari di commiserazione, perchè altrimenti ci troveremo ad aver da disfare ciò che vogliamo fare, cioè porre un argine alla facilità colla quale si mettono gli impiegati in aspettativa. Perciò l'Ufficio Centrale respinge la proposta del Senatore De Foresta.

**Presidente.** Leggo l'aggiunta proposta dal Senatore De Foresta per vedere se è appoggiata.

Essa è così concepita: « Per gli impiegati i cui stipendi non sono maggiori di lire 1200 compresi gli aggi di cui godevano, l'assegno potrà ascendere fino ai 2/3. »

Domando se è appoggiata.

(Appoggiata.)

**Senatore De Foresta.** Risponderò brevissime parole all'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Io convegno con lui che lo stato delle nostre finanze è tale per cui dobbiamo cercare di fare tutte le possibili economie; ed egli diceva opportunamente che dobbiamo diffidarci di tutto ciò che ci può allontanare da questo principio. Dobbiamo nostro malgrado essere severi, anche laddove vorremmo essere pietosi; tuttavia se a questo rigore può e deve farsi una eccezione, certo è questa che favorisce gli impiegati onesti che mancano talvolta del necessario alla vita e che tanto meno sono retribuiti quanto più lavorano e che appunto nel continuo loro lavoro hanno logorata la loro salute.

Del resto, la mia proposta, come ben vede il Senato, non può recare un aggravio considerevole al bilancio dello Stato.

Si tratta di casi che convien sperare non succede-

ranno molto di frequente, poichè è solo questione degli impiegati posti in aspettativa per ragion di salute, e la facoltà che io chiedo che si lasci al Governo di estendere l'assegno di aspettativa fino ai due terzi dello stipendio è limitata ai soli stipendi non maggiori di lire 1200, che per verità non sono il più gran numero.

Io ho d'altronde già ricordato che questa distinzione si è fatta per le disponibilità e le aspettative degli uffiziali, nè so vedere per qual ragione non debba farsi per gli impiegati civili, nei quali vi è anzi maggiore ragione; giacchè più grande è tra questi impiegati il numero degli ammogliati con famiglia.

Il riflesso fatto dall'onorevole signor relatore dell'Ufficio Centrale, che quando si è fatta la legge del 1852 sullo stato degli uffiziali le finanze non fossero nella condizione in cui sono presentemente, non mi pare di molto peso, imperocchè, come ho già detto, l'approvazione della mia proposta non può arrecare un peso molto considerevole al bilancio dello Stato.

Mi duole pertanto assai che l'Ufficio Centrale non abbia stimato di fare buon viso alla medesima proposta, e ad ogni modo prego il Senato di approvarla.

**Presidente.** La parola è al Ministro delle finanze.

**Ministro delle Finanze.** Dirò brevi parole poichè l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale ha già sviluppatate molto bene questa materia.

Prima di tutto non vi è oggi, si può dire, parità di materia in finanza; tutto è grave nella situazione in cui siamo; ma vorrei che l'attenzione del Senato si portasse sopra questo punto, che la legge sull'aspettativa è già un favore, un favore che in molte delle provincie italiane non esisteva. Ammesso questo principio, mi sembra, che potendo gli impiegati già essere sicuri che in caso di una malattia non perdono il posto e rimangono un certo tempo colla possibilità di ritornarvi, sia già un beneficio tanto grande da non doverlo rendere maggiore con ulteriori larghezze.

Per conseguenza accetto e tengo ferma la redazione dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Siccome l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Foresta forma corpo da sè, mi riserverò a metterla ai voti in ultimo e comincerò ora a mettere in votazione le due prime parti dell'art. 6 che rileggerò.

La prima consiste in queste parole (*V. sopra.*)

Metto ai voti questa prima parte dell'art. 6.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti la seconda parte giusta la variante introdotta in questa seduta.

Essa è così concepita (*V. sopra.*)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'aggiunta proposta dal Senatore De Foresta che rileggerò:

« Per gli impiegati i cui stipendi non sono maggiori

di L. 1200 compresi gli aggi di cui godessero l'assegno potrà ascendere fino ai 2/3. »

Chi approva quest'aggiunta sorga.

(Non è approvata.)

Metto ora ai voti l'intero art. 6.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 7 che leggerò:

Art. 7.

« Non sarà concesso assegno a favore degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'art. 8 rimane soppresso.

Aderisce il signor Ministro di finanze a questa espressione?

Ministro di Finanze. Aderisco.

Presidente. Viene ora l'articolo 9 che deve diventare 8.

Io leggo ora la numerazione come è stampata, colla riserva di rettificare poi la cosa in fine.

Art. 9.

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporariamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione eguale alla differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto, e potrà continuare nello stato di disponibilità anche oltre il limite stabilito dall'articolo 3.

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io spero che l'Ufficio Centrale vorrà soddisfare ad un desiderio mio, che non mi pare indiscreto riguardo al disposto di questo articolo 9.

Ivi è detto che quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporariamente servizio in una Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo di indennità, ecc. ecc.

Ora si intende che questo temporario impiego sia fuori pianta o dentro pianta?

Senatore Di Revel, relatore. Fuori pianta.

Senatore Alfieri. In tal caso mi pare che l'efficacia della legge sarà molto compromessa, ma mi rimetto a quanto giudicherà il Senato.

Senatore Di Revel. Si è voluto con quest'articolo prevedere il caso in cui essendovi impiegati in disponibilità, ed occorrendo lavori straordinari in questa o

in quell'altra Amministrazione meglio convenga usufruire impiegati che hanno già uno stipendio e che aspettano un ricollocamento, anziché cercarli altrove; ed appunto è detto temporariamente, perchè non debbono far parte della pianta organica e debbono essere retribuiti sulle somme applicate in bilancio per l'Amministrazione medesima, o in difetto sui casuali dello stesso bilancio.

Dipenderà dal Parlamento il restringere le disponibilità del bilancio in modo che ce ne resti quanto è necessario pel servizio, ma che non vi sia però tale larghezza da poter retribuire un numero troppo considerevole d'impiegati.

Se non si ammette che sia temporaneamente, allora rientra come impiegato definitivo, rientra nel ruolo organico, nella pianta.

L'Ufficio Centrale ha creduto tanto più conveniente di introdurre questa disposizione, in quanto che non va forse errato dicendo che in parecchie amministrazioni e segnalamente nell'amministrazione militare, vi è una quantità considerevole di impiegati che non sono impiegati, ma aiuti straordinari retribuiti a mese che durano da anni e anni, e quando costoro hanno posto piede in un ufficio e che vi lavorano da due, da tre o da quattro anni, evidentemente conseguiscono, quasi direi, naturalmente un diritto di essere collocati; dunque finchè vi hanno impiegati in disponibilità, si adoperino costoro anziché cercarne degli altri.

Spero di aver spiegato l'intenzione dell'Ufficio Centrale, ora vedrò se le considerazioni esposte da altri mi possano far diversamente opinare.

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. È noto al Senato che nella composizione della Corte dei Conti del Regno d'Italia il Ministero si è trovato costretto di collocare in disponibilità alcuni distinti ed onorandi magistrati i quali avevano prestato un lungo servizio e facevano parte della Corte soppressa e nella quale alcuni di essi avevano anche diritto all'inamovibilità.

Per riparare o per mitigare in qualche modo la durezza di tale provvedimento il Ministero chiamò questi magistrati a far parte di certe Commissioni temporarie che sono incaricate di rivedere i conti anteriori al 1862 e collocando questi impiegati superiori...

Senatore Di Revel (interrompendo.) Permetta. Forse non è ancora il caso di ciò, qui provvediamo per l'avvenire, vengono in seguito le disposizioni transitorie...

Senatore Colla. Se nelle disposizioni transitorie si facesse parola di questo, mi tacerei: qui vedo una disposizione generale, la quale, a mio credere, non può essere applicata alle Commissioni temporanee per la revisione dei conti anteriori al 1862.

Presidente. Se l'onorevole Senatore si riserverà a parlare quando saremo alle disposizioni transitorie, mi pare che verrebbe meglio il desso di toccare la materia cui allude.

**Senatore Colla.** Io credo che sarebbe qui luogo di fare una eccezione, perchè queste Commissioni possono durare molti anni.

Ma se si vuole aspettare, mi riservo di parlare più tardi.

**Presidente.** Per amore di chiarezza è meglio che ne sia fatta parola quando saremo alle disposizioni transitorie, in cui si potrà, ove il Senato lo creda, introdurre un articolo modificativo, in certa parte, della regola generale che si sta per adottare in questo articolo. Le riservo perciò la parola quando saremo alle disposizioni transitorie.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io per dir la verità debbo far considerare al Senato come l'Ufficio Centrale abbia aggiunto qui all'articolo quale era proposto dal Ministero una clausola che mi sembra poter dar luogo a non lievi inconvenienti. La clausola consiste nelle seguenti parole: « E potrà continuare nello stato di disponibilità anche oltre il limite stabilito dall'articolo 3; » il qual limite, come il Senato ricorda, è di due anni.

Ora egli è di fatto che nell'amministrazione, quale oggi si sta organizzando, è necessario talvolta far uso di un personale straordinario, il cui pagamento venne stanziato nei fondi appositi del Bilancio o preso dai casuali.

Per dare un esempio, l'amministrazione del Debito pubblico ha richiesto e richiede ancora l'uso di molti impiegati straordinari. E che si preferisca di prendere a quest'uopo degli impiegati in disponibilità, cioè di coloro che sono stati privati dell'impiego o per soppressione d'ufficio, o per variazione dei quadri organici questo mi pare completamente giusto. Ancora che a questi impiegati che si sono adoprati si dia la differenza fra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da essi coperto, parmi del pari ragionevole. Ma che questo servizio straordinario faccia durare nell'individuo adoperato il diritto di rimanere in una condizione che è diversa da quelle prescritte dalle leggi, ciò mi pare poter dar luogo a degli inconvenienti.

Mi pare che in questo modo mediante i servizi straordinari a cui si chiamerebbero tali individui si potrebbe far durare la loro disponibilità. E l'inconveniente in che sta? Sta in ciò che quando la disponibilità loro cessasse e si dovessero fare lavori straordinari, l'amministrazione allora libera andrebbe a prendere quegli individui sul lavoro dei quali potesse maggiormente contare. Vi sarà un'economia, e sarà utile chiamare a questi servizi straordinari degli impiegati in disponibilità, il giorno che la loro disponibilità cessa: mi pare più consentaneo e più utile che l'amministrazione vada a prendere dei migliori e più idonei al servizio.

Per conseguenza mentre io riconosco, come diceva, la giustizia di preferirli ora, e di dar loro la differenza di un'indennità, pregherei il Senato a non accettare la

clausola che mette gl'impiegati nello stato di disponibilità anche oltre il limite stabilito dall'art. 3.

**Senatore Di Revel, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor relatore.

**Senatore Di Revel, relatore.** L'Ufficio è lieto di vedere il signor Ministro delle finanze proporre delle riduzioni che accetta con molta compiacenza.

**Presidente.** La proposta consiste nell'eliminare le parole:

« Potrà continuare nello stato di disponibilità anche oltre il limite stabilito dall'articolo 3. »

Questa soppressione proposta dal signor Ministro è anche accettata dall'Ufficio Centrale.

Se non si domanda da altri la parola metto ai voti l'articolo così modificato.

Art. 9.

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporariamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione eguale alla differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati per servizio della Amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Gl'impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agli impiegati in aspettativa quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Qualora gl'impiegati in disponibilità ricusino senza addurre i motivi, di rientrare in attività, o non si rechino nel termine prefisso al luogo della destinazione o temporanea o definitiva che sia loro data, e dopo un ulteriore perentorio diffidamento non assumano l'esercizio delle loro funzioni, saranno considerati come dimissionari.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Mi pare che sarebbe il caso di aggiungere la parola *giusti* a motivi; tutti possono addurre motivi, è da vedere se siano attendibili...

**Senatore Di Revel, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Revel relatore.

**Senatore Di Revel, relatore.** Darò una semplice spiegazione.

La prima volta che l'Ufficio Centrale trovavasi in numero, alcuni membri di esso notarono esser troppo

dura e recisa la disposizione per cui un impiegato quando non si recasse nel termine prefisso al luogo di sua destinazione fosse considerato come dimissionario.

Si diceva: o la legge vuol essere eseguita e sarà troppo dura; o non si eseguisce e allora è inutile che si prefigga un termine per portarsi in un dato sito.

La distanza può essere più o meno grande; può essere tale che l'andata non possa aver luogo nel termine prefisso; l'impiegato può per altre circostanze più o meno giustificabili non essere arrivato alla sua destinazione, e tuttavia sarebbe considerato come dimissionario.

Si tratta di cosa di non piccolo rilievo. L'impiegato può già contare parecchi anni di servizio, e per un fallo di poco momento, perderebbe esso ad un tratto la sua condizione?

Queste considerazioni fatte da alcuni membri dell'Ufficio Centrale, che ora non siedono su questi banchi, indussero l'Ufficio Centrale ed il relatore ad introdurre questa variante: *senza addurre i motivi*. Si è voluto con ciò dire: o ricusa assolutamente di ottemperare all'ordine ricevuto e allora si consideri come dimissionario, ma se ricusa adducendo dei motivi, questi o saranno buoni e come tali verranno ammessi dal Ministro da cui l'impiegato dipende, o non lo saranno e allora sarà mantenuta la disposizione del Ministro. Si è voluto dire soltanto che colui che ricusa ricicciamente di andare ad un tal posto dà segno di aver preso un partito deciso e si può considerare come dimissionario; ma se il suo rifiuto veste, direi, l'apparenza di spiegare i motivi per cui non può recarsi ove gli è ordinato di andare, il trattarlo addirittura come dimissionario parve cosa troppo dura.

Per questi motivi si è detto: *diasi una sommation*, un ulteriore diffidamento e se ricusa ancora, allora potrà considerarsi come dimissionario.

Ma il considerarlo dimissionario perchè o non si trova precisamente al giorno prefisso o perchè ricusi adducendo le ragioni per le quali o non può obbedire o non può trovarsi al suo posto al giorno prefisso, è condizione dura, acerba, che probabilmente non avrebbe poi esecuzione, ed in tal caso è meglio non inserirla nella legge, che vederla poi trascurata nell'applicazione.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.  
**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Egli era appunto sull'argomento trattato or ora dall'onorevole Senatore Di Revel che io aveva domandato la parola.

Apprezzo le intenzioni e le ragioni degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale che ebbero per far le modificazioni all'articolo proposto dal Ministero, ma confesso in verità che non mi sembrano abbastanza efficaci ad ottenere lo scopo che si propongono, mentre per altra parte lasciano una indeterminatazza assai pericolosa nella legge. Prima di tutto qui non si tratta di

impiegati in aspettativa; si tratta di impiegati in disponibilità vale a dire che non sono usciti dal Ministero per motivi di famiglia o per infermità; si tratta di individui quali sono fuori di servizio per soppressione di ufficio. E poniamo che l'ufficio non fosse stato soppresso o che l'individuo fosse reimpiegato, certo nessuno vorrebbe stabilire la massima che quando un impiegato è destinato ad un ufficio egli abbia dei diritti se ricusa di entrarvi o se non entra nel termine prefisso.

Io non ho udito mai stabilito come massima generale che agli impiegati che ricusino recarsi al loro destino si debba fare un invito e poi dare un ulteriore perentorio diffidamento.

Questo non essendo per gl'impiegati in attività dell'Amministrazione, non vedrei ragione di applicarlo agli impiegati in disponibilità.

Io secondo luogo l'articolo dice: *senza addurre i motivi*, ma questi motivi saranno giusti, saranno ingiusti, avranno un valore maggiore o minore. E chi ne sarà il giudice? Insomma che cosa si è voluto evitare? Si è voluto porre un ostacolo al pericolo di arbitrio ministeriale, si è voluto evitare che, per una durezza esorbitante il Ministro dica: il tale che era in disponibilità chiamato a rientrarsi al suo posto non essendovisi reso è mandato via.

Ma io noto che devesi per una parte supporre che i Ministri abbiano una giusta ragione di prendere, ove la prendano, così grave deliberazione, e per altra parte dubito che qualche disposizione in un articolo di questa legge non li impedirebbe di prenderla se lo volessero risolutamente. Un tale articolo rispetto a quelli che sono in disponibilità, non aggiungerebbe un grano nella bilancia, la quale bilancia io credo, spero e desidero che debba essere tanta per la giustizia, anche senza le frasi e le clausole che sono qui indicate.

Queste clausole dunque mentre per una parte mi sembra che non raggiungano lo scopo, per l'altra parte mi sembra che lascino della vaghezza nella dizione, per cui in quanto a me preferirei che fosse accettato l'articolo ministeriale.

**Presidente.** Il Senatore Alfieri non insiste per la qualifica dei motivi?

**Senatore Alfieri.** Mi pare che sia bene innocente l'aggiunta che proposi.

**Senatore Di Revel.** Io espressi i motivi per cui l'Ufficio Centrale ha inserito in questo articolo le disposizioni che parevano modificare la durezza della proposta ministeriale.

L'onorevole Ministro delle Finanze non crede di accettarle, e dimanda il ristabilimento dell'articolo del Ministero, il quale prescrive che quando gl'impiegati in disponibilità ricusino di entrare in attività o non si rechino nel tempo prefisso ecc., saranno considerati come dimissionari.

Io mi acquieto anche a questa disposizione molto recisa. Osservo però che se si possono aggiustare le cose

in modo che questa disposizione non venga eseguita, in tal caso sarebbe meglio di non inserirla.

Per me credo che questa disposizione nel tempo in cui ho avuto parte all'amministrazione non l'ho mai veduta osservare, e per conseguenza non proporrei ora di ammetterla in modo assoluto perchè sono sicuro che non verrebbe eseguita.

Del resto il Signor Ministro ci dice che non abbiamo modo di frenare l'arbitrio ministeriale, il quale sotto un aspetto o sotto un altro troverebbe sempre il mezzo di mandar via l'impiegato che più non si vuole e tener quello che si desidera.

Io confesso che sono molto addietro in questo sistema, per cui mi rimetto ad altri. (*Harità*)

**Presidente.** L'Ufficio Centrale per altro mantiene il suo articolo?

**Senatore Di Revel,** Lo mantiene.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io domando la parola unicamente per rettificare la mia espressione o almeno per ispiegarla.

Ho detto che l'articolo mi pareva non ottenesse il suo scopo, se s'intendeva con ciò mettere una specie di freno all'arbitrio ministeriale, perchè il Ministro sarà egli il giudice dei motivi; poichè ivi si dice, qualora l'impiegato in disponibilità ricusi di rientrare in attività senza addurne i motivi. Ci vorrebbe un tribunale a giudicare se i motivi sono o non sono plausibili, perchè la guarentigia fosse valida, altrimenti essendo il Ministro che giudica della validità di questi motivi, mi pare che la clausola non tolga nulla, non deroghi per nulla alle sue facoltà; similmente il secondo ulteriore perentorio diffidamento mi sembrava piuttosto una clausola apparente che reale, ed è perciò che io dissi, che mettendomi nel punto di vista dell'Ufficio Centrale, mi pare che non ottenesse lo scopo; e quando una formola non ottiene lo scopo, mi sembra preferibile di lasciarla a parte. Oltre di che, ripeto, bisognerebbe adottare li stessi temperamenti per gli impiegati che sono in attività di servizio, bisognerebbe stabilire questa massima che il Governo non può destinare alcuni suoi impiegati a tale o tal altra parte di servizio, a tale o tal altro luogo e obbligarli ad andarci senza che sia fatta una disamina dei motivi. Certo lo si fa in pratica, ma inserirlo in una legge, non mi pare, ripeto, che ottenga lo scopo che si desidera.

**Senatore Di Revel, relatore.** Osservo che si parla di arbitrio ministeriale, e la questione non versa su ciò. Il signor Ministro delle Finanze quando fa un movimento per cui taluni degli impiegati sono trasferiti da un luogo ad un altro, non può sicuramente dar ragione a indagare i motivi per cui è fatto questo movimento. Può però avvenire ch'egli prenda sbaglio; può succedere ch'egli destini un individuo ad una tale sede a cui non può e non deve andare. Col principio dell'Ufficio Centrale si cerca modo d'impedire questo sbaglio, il quale

è probabilissimo che occorra. Ecco il motivo per cui l'Ufficio mantiene la sua proposta.

**Senatore Paleocapa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Paleocapa.** Desidererei solamente far osservare che mi par poco giusto ed anche duro il confondere questi due casi; quello cioè di un impiegato che ricisamente rifiuta il posto cui è destinato, richiamandolo in attività, e quello di un impiegato che può benissimo dar giusti motivi di non potersi recare nel tempo prescritto dai regolamenti.

Io manterrei l'assoluta disposizione dell'articolo ministeriale per gli impiegati che si trovano nella prima condizione, vale a dire per quelli che rifiutano assolutamente di accettare il posto che loro è assegnato.

Ma quanto agli altri adotterei la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, perchè mi par giusto che un padre di famiglia il quale, per esempio, sia slanciato dalla Lombardia alle Calabrie senza forse sapere che per circostanze gravissime o per motivi di famiglia, o per malattia, non possa cimentarsi ad un lungo viaggio, è un tal mutamento, che realmente merita che si faccia luogo a sentire le sue ragioni. Dunque io farei la distinzione che ho accennata.

**Senatore Duchoqué.** Io veramente non veggo, perchè si abbia a costituire una finzione per regolare due casi ben distinti che possono apprezzarsi nella loro verità. O l'impiegato in disponibilità non vuole andar al posto cui è destinato e vuol dimettersi; il caso è molto semplice, è il caso di dimissione da accettare. Ovvero l'impiegato in disponibilità espone motivi per non essere dal Governo obbligato ad accettare la posizione che gli è fatta; ed in questo caso se il Governo trova giusti quei motivi lo riserverà ad altro posto, o secondo i casi lo collocherà in riposo; se trova quei motivi ingiusti, opporrà la destituzione alla di lui resistenza.

Quando si discusse la legge delle pensioni, onorevoli oratori si mossero a sostenere che non doveva darsi al Governo la facoltà di destituire.

Io fui tra coloro che non credei si dovesse andare a partito così deciso. La saviezza del Senato si tenne a un partito mezzano e stabilì che il Governo avesse facoltà di destituire, ma che una Commissione conoscesse se la destituzione dovesse secondo i casi privare o no l'impiegato del diritto a pensione. Credevo che l'articolo 11 potesse essere soppresso, esso d'altronde prevede casi che si possono verificare per tutti gli impiegati come bene avvertiva l'onorevole Ministro delle finanze e non solamente per gli impiegati in disponibilità.

Noi non facciamo oggi una legge generale sullo stato degli impiegati, noi facciamo una legge sulle disponibilità.

Le discipline proprie degli impiegati sono pure applicabili agli impiegati in disponibilità al momento che il Governo vuol disporre di loro. Dedurre per finzione

una dimissione da fatti e da circostanze che possono meritare nei congrui casi una destituzione con effetti più o meno gravi, dando così alla dimissione gli effetti della destituzione con privazione dei diritti a pensione e ciò senza le garanzie, colle quali altrove si sarebbe voluto circondare le facoltà ministeriali, non mi pare conveniente.

Quindi io proporrei la soppressione pura e semplice dell'articolo 11 e lascierei alla disciplina generale intorno agli impiegati il regolare la materia.

**Presidente.** La soppressione secondo il solito si risolve in un voto negativo; quelli che saranno del parere del Senatore Duchoqué non si alzeranno nè per l'articolo dell'Ufficio Centrale nè per l'articolo del Ministero.

**Ministro delle Finanze.** Io dichiaro di accettare la soppressione; per me tutta la difficoltà stava appunto nella differenza che si metteva fra questi impiegati e quelli in attività di servizio.

**Senatore Di Revel, relatore.** Anche l'ufficio Centrale accetta la soppressione.

**Senatore Alfieri.** Non so se rinunziando a quest'articolo con quella facilità che mi pare si dimostri, si abbia ben presente il disposto dell'articolo 23 dove è detto che: « fino a tutto il 1863 i tre quinti dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità ecc. » Se costoro preferiscono la loro disponibilità e non vogliono essere collocati in impiego, come fare?

**Senatore Duchoqué.** Faccio osservare che l'art. 23 è tra le disposizioni transitorie e queste hanno una ragione loro propria di che vedremo quando su di esso cadrà la discussione; ma in ogni ipotesi, la resistenza non giustificata contro una destinazione implicherà sempre il caso di destituzione; e credo che la questione del bilancio rimarrà la medesima.

L'impiegato che non raggiunge il posto al quale fu destinato, deduce o no i motivi del suo non andare? Quei motivi sono o no giusti e meritevoli di riguardo? Se questi motivi sono giusti mi concederò l'onorevole Senatore Alfieri che bisognerà trattare umanamente quest'impiegato: se non ne deduce, o i dedotti sono ingiusti, sarà destituito, una volta che esso non concluda con una vera domanda di dimissione.

Ora io non intendo come invece di accettare la posizione delle cose com'è veramente nei varii casi i quali perchè varii devono variamente trattarsi, si abbia a creare una finzione col pericolo di mettere alla pari alcuni casi affatto differenti.

Insomma io non vedo la ragione di costituire questa finzione legale, che spesso contraerà troppo patentemente alla verità.

Dov'è la necessità di dichiarare, contro il vero, dimissionario un impiegato che negli anzi di volersi dimettere e che solamente creda avere buone ragioni per essere dispensato da recarsi al posto cui è stato destinato? La sua condotta non è giustificata? Il suo

operato è di vera resistenza? Il Ministro lo destituirà, osservando le formalità prescritte per la destituzione.

**Senatore Di Revel, relatore.** Bisogna ritenere che questi impiegati sono in disponibilità, ma sono impiegati, quindi debbono essere sottoposti a tutte le discipline che li concernono.

Se un impiegato in attività di servizio riceve una destinazione e ricusa di accettarla, la legge sicuramente dirà che è considerato come dimissionario.

Quanto si fa per l'impiegato in attività di servizio, applichiamo all'impiegato in disponibilità che non cessa di essere impiegato, di appartenere a quella o quell'altra amministrazione, anzi ha una ragione di rientrare in quell'amministrazione a preferenza ancora di un altro; quindi se le disposizioni che regolano il movimento degli altri impiegati in attività hanno l'efficacia sufficiente perchè vi sia disciplina, perchè gli uni si rechino là dove debbono recarsi e in difetto vi sono punizioni sufficienti per ottenere lo scopo, credo che le medesime potranno essere applicate agli impiegati in disponibilità, e che sotto questo punto di vista non occorra fare una disposizione speciale per essi.

Nè credo che osti all'abbandonare il disposto di quest'articolo la circostanza che stabilisce che un terzo dei posti vacanti in ogni amministrazione sia conferito ad impiegati in disponibilità; questo è per l'avvenire; si suppone che per un tempo ancora farassi un'ulteriore riduzione del numero degli impiegati, sulla quale anzi fa assegno l'onorevole Ministro di finanze nella sua esposizione finanziaria, e può succedere che vi sia nuovamente un certo numero di impiegati in disponibilità, i quali sempre avranno per un terzo la preferenza ai posti vacanti finchè ve ne saranno.

Questa disposizione non concerne il fatto attuale, non il passato, ma l'avvenire; ed a me pare che, ogni cosa ben considerata, si adotterebbe una disposizione che, secondo il progetto ministeriale io trovo dura, e che nell'applicazione non verrebbe sicuramente osservata, e secondo quello dell'Ufficio Centrale, quantunque paia portare una mitigazione, non disconfesso che questa è più apparente che reale; perocchè, dal momento che il Ministro si è fitto in capo che un impiegato debba andare in un dato posto, siccome egli è il solo giudice della bontà delle ragioni che l'impiegato adduce per non andarvi, se queste ragioni non le trova buone lo manda a casa. Per questi motivi l'Ufficio Centrale credo che sia meglio a questo riguardo riferirsi alla legge per gli impiegati in attività di servizio.

**Presidente.** Ora metterò ai voti l'articolo del progetto ministeriale, e quelli che aderiscono alla soppressione non si alzeranno.

#### Art. 11.

« Qualora gl'impiegati in disponibilità ricusino di entrare in attività o non si rechino nel termine prefisso al luogo della destinazione o temporanea o definitiva

che sia loro data, saranno considerati come dimissionari. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Non è approvato.)

Art. 12.

« Un terzo dei posti vacanti in ogni Amministrazione verrà conferito ad impiegati in disponibilità. »

Senatore **Correale**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Correale**. Io pregherei il Senato d'introdurre in questo articolo una maggiore larghezza; cioè desidererei che invece del terzo fossero portati alla metà i posti da conferirsi agli impiegati in disponibilità.

Questa variante forse, ed anzi senza forse, non nuocerebbe alle finanze, ma sarebbe ad esse di vantaggio perchè invece di chiamare nuovi impiegati, metterebbe in servizio coloro, che già hanno un soldo.

Io perciò la raccomando alla saviezza del Senato.

**Ministro delle Finanze**. Io prego l'onorevole preopinante di por mente che questa legge è divisa in due parti: la prima è stabile; la seconda è transitoria.

Se egli pon mente all'articolo 23 vedrà che fino a tutto il 1868 i 3/5 dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della loro attitudine, ed ove il Senatore **Correale** creda di dover persistere nella sua proposta di allargamento io credo che sia a quell'articolo che lo si debba fare, non qui dove si tratta della parte stabile, ed ove, direi quasi, parmi che il terzo sia già una larga misura.

Senatore **Correale**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Correale**. Io desidererei che in questo stesso articolo fosse la variante, giacchè esso appunto parla o dispone di impiegati stabili.

Io desidererei, ripeto, che per tutti gl'impiegati vi fosse maggior larghezza, larghezza, la quale non fa che giovare all'erario, perchè invece di chiamare nuovi impiegati con nuovi soldi, chiama quelli che sono in servizio.

**Presidente**. Il Signor Senatore **Correale** propone di sostituire alle parole *un terzo* le parole *la metà*.

Consulto il Senato per vedere se questo emendamento del Senatore **Correale** è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io credo che non bisogna spingere le cose troppo oltre; quando stabiliamo in modo permanente per l'avvenire che un terzo dei posti vacanti si conferisce ad impiegati in disponibilità, noi lasciamo agli impiegati che sono in esercizio quel giusto compenso che loro si debbe di avanzamenti per incoraggiarli e perchè l'opera loro sia fruttifera; ma se noi mettiamo addirittura che la metà degli impiegati in disponibilità debba essere collocata in ufficio, io credo

che metteremo in essi uno scoraggiamento, una sfiducia che non frutterà al servizio.

Riteniamo sempre che questa disposizione è per l'avvenire, che per quanto al passato ve ne sono molto più larghe; riteniamo ancora che questi impiegati, se trascorsi i due anni di disponibilità non ricevono collocamento, cessano di essere impiegati, ma hanno ragione a qualche pensione, a qualche retribuzione; sicchè non saranno molti gli impiegati che si troveranno in disponibilità contemporaneamente.

Quand'anche però fossero molti, non converrebbe tagliare la strada a tutti gli impiegati che si trovano in esercizio ad avere un avanzamento.

Io non sono partigiano per nulla di spingere oltre l'avanzamento degli impiegati, ma credo che se si vuole che i medesimi prestino utile servizio, non bisogna che si veggano chiusa la strada ad avere un avanzamento ragionevole; quindi parmi che il limite proposto sia sufficiente.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Credo che debbasi ritenere la proporzione fatta dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, cioè del terzo, appunto per il disposto dell'art. 23, per la ragione che fino al 1868 bisognerà trovar modo di collocare i tre quinti degli impiegati i quali saranno in disponibilità all'epoca della pubblicazione della legge; più collocare il terzo di quelli i quali verranno posti in disponibilità dopo la promulgazione della legge, locchè farà sì che agli impiegati rimangono limitatissimi posti per progredire nella carriera per lo meno fino al 1868, il che non è giusto nè conveniente se si vuol ottenere un buon servizio.

Se non si trattasse delle circostanze transitorie ed eccezionali alle quali vuol provvedere l'articolo 23, forse si potrebbe allargare alquanto la quota degli impiegati in disponibilità da ricollocarsi, ma dovendo fin al 1868 trovar posto i tre quinti degli impiegati che si troveranno in disponibilità all'epoca della pubblicazione della legge, credo che si andrebbe troppo oltre qualora si accettasse l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore **Correale**, che prego il Senato di non adottare.

**Presidente**. Metto ai voti l'emendamento del Senatore **Correale**, consistente, come si è già detto, nel sostituire la parola *metà* invece di *terzo*.

Chi approva questo emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 12 nella conformità in cui sta nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 13.

« Negli allegati al Bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente. »

(Approvato.)

Art. 14.

« Li congedi per un tempo maggiore di mesi tre saranno conceduti con Decreto Reale e fatti di pubblica ragione nella *Gazzetta Ufficiale* coll' indicazione del motivo. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Farei un'osservazione. Se si dovranno concedere con Decreto Reale questi congedi anche a coloro che non sono nominati con Decreto Reale sarà una congerie di annunzi nella *Gazzetta Ufficiale*, che darà occasione ad una spesa non indifferente.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Come il Senato ha potuto osservare l'Ufficio non ha potuto consentire nell'idea di far per legge un regolamento relativo ai congedi: credette che quando si tratta di congedi per un tempo minore di tre mesi la cosa dovesse essere abbandonata intieramente al regolamento che ciascuna amministrazione avrebbe compilato, tanto più che non si poteva determinare per legge, essendo varie le condizioni degli impiegati; per cui taluno per esempio nella magistratura ha congedi di una forma particolare; quelli del corpo diplomatico non ne hanno tutti gli anni, ma devono averne uno ogni tanti anni di più lunga durata, perchè possano fruirne.

Dunque l'Ufficio Centrale ha creduto di dover restringere la concessione dei congedi per mezzo di decreto a quelli che oltrepassassero i tre mesi.

O si tratta di casi che non saranno frequenti per quegli impiegati di quelle categorie che ricevono la nomina dal Ministro, od anche impiegati d'ordine inferiore, o di quelli che la ricevono per Decreto Reale.

Quindi si è creduto che a vece di ripetere tutta la nomenclatura che si era dovuto da principio usare cioè a dire, se con decreto ministeriale, o con decreto dipendente anche da un prefetto, perchè ora possono anch'essi fare certe nomine, meglio valesse dire per Decreto Reale.

Se si crede però che per alcuni sia evidentemente più proprio il fare ancora questa distinzione, l'Ufficio non vi fa ostacolo; ma io penso che il miglior consiglio sia questo, perchè evidentemente coloro che domandano

un congedo maggiore di tre mesi saranno quelli che posti in una certa categoria di cui era menzione nella relazione del Ministro delle Finanze, vanno fuori con disegno di acquistare cognizioni o di fare viaggi d'esperimenti e che so io; costoro sono impiegati certamente nominati con Decreto Regio e non con Decreto ministeriale.

Quando si concederà ad un impiegato di minor categoria un congedo di tre mesi, di due, di 29 giorni, non ci sarà bisogno di un Decreto Reale o di un Decreto ministeriale. Se eccede questo tempo, evidentemente è una cosa anormale, una derogazione alla legge, e deve essere fatta in forma più solenne.

Presidente. Non domandandosi altrimenti la parola metto ai voti l'art. 14 che rileggo (*V. sopra.*)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Una voce. La controprova.

Presidente. La votazione è compiuta; l'Ufficio di Presidenza ha esaminato, e non crede vi sia motivo di dubbio.

Art. 15.

« Se la durata del congedo non eccede l'anno, l'impiegato rimane tanto personalmente quanto rispetto all'Amministrazione nella condizione dell'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia.

« Se oltrepassa l'anno e sino agli tre l'anzianità dell'impiego rimane stazionaria.

« Oltre a questo limite non si accordano congedi. »

Metto ai voti l'articolo 15.

Prego i signori Senatori di volersi alzare acciocchè la votazione non dia luogo ad incertezze.

(Approvato.)

L'articolo 16 rimarrebbe soppresso: il signor Ministro delle finanze accetta la soppressione?

Ministro delle Finanze. L'accetto.

Presidente. L'articolo 17 è anche soppresso è acconsentita dal signor Ministro la soppressione?

Ministro delle Finanze. È acconsentita.

Presidente. Veniamo ora alle disposizioni transitorie.

Poichè su questa parte si è già domandata la parola, stante l'ora tarda, proporrei al Senato di rimandare il seguito della discussione a domani alle due. La seduta è sciolta (ore 5 1/2).